

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PREZIOSI OLINDO e FOSCHINI: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (291);	
BREGANZE e RICCIO: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (352);	
SFORZA ed altri: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (658)	91
PRESIDENTE	91, 93, 97, 98
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	91
SFORZA	93, 97
PREZIOSI OLINDO	94, 97, 98
BREGANZE	96
MARICONDA	97
SPALINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	97
DEGLI OCCHI	97
AMADEI	98
DANTE	98

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Olindo Preziosi e Foschini: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (291); Breganze e Riccio: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale (352) e Sforza ed altri: Modifica dell'articolo 582 del Codice penale. (658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale », Breganze e Riccio: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale » e Sforza ed altri: « Modifica dell'articolo 582 del Codice penale ».

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Le proposte di legge che dobbiamo esaminare hanno come oggetto la modifica dell'articolo 582 del Codice penale. Mi sia consentito di leggere tale articolo, e le aggravanti contenute negli articoli che ad esso si riferiscono per affrontare organicamente il problema:

L'articolo 582 del Codice penale dice:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO-1959

circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

« Per quanto concerne le circostanze aggravanti, nell'articolo 585 è detto: « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ».

L'articolo 576 riguarda le circostanze aggravanti se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente.

L'articolo 577, riguardante altre circostanze aggravanti, dice fra l'altro che: « Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1°) contro l'ascendente o il discendente ».

Le aggravanti prevedute in tali articoli sono quelle che oggi dobbiamo esaminare, dato che si riferiscono alle proposte di legge.

L'origine dell'articolo 582 può essere espressa brevemente così. Prima della riforma del Codice penale, l'articolo 582 non esisteva. Successivamente durante la riforma di detto Codice, fu previsto, nel progetto preliminare, un articolo che stabiliva, per il reato di lesioni personali, anche lievi, il procedimento di ufficio quali che fossero le persone coinvolte, sia che fra esse esistessero vincoli di parentela, sia che fossero estranee le une alle altre. Successivamente, il progetto fu modificato ed in quello definitivo fu introdotto il criterio della punibilità a querela di parte, giustificando le eccezioni che ora le proposte di legge intendono rimuovere, per fatti perseguibili di ufficio, con le ragioni di carattere sociale e di tutela della famiglia, che, se valide in sé sotto l'aspetto teorico, hanno, tuttavia dimostrato, nella pratica, che la loro applicazione aggravava le fratture nelle famiglie, e talvolta le rende addirittura non rimarginabili.

Non ritengo necessario ripetere i motivi espressi dai proponenti nelle relazioni che accompagnano le tre proposte di legge sulla opportunità di modificare l'articolo 582 del Codice penale. La maggior parte degli onorevoli colleghi componenti la nostra Commissione praticano la professione forense e sanno, quindi, per l'esperienza fatta, come si imponga la necessità di modificare il citato articolo 582 del Codice penale, proprio allo scopo di raggiungere i fini che il legislatore del 1930 intendeva perseguire.

Una precedente proposta di legge presentata dal senatore Salari, come è riferito nella relazione che accompagna la proposta di legge Breganze e Riccio, non fu, nel 1954, approvata, perché vi si oppose l'aspirazione del Ministero di grazia e giustizia a trattare questa materia unitamente ad altre questioni basilari, in sede di esame del nuovo progetto di riforma del Codice penale.

Così siamo arrivati al 1959 e, dopo cinque anni da allora, siamo oggi chiamati ad esprimere il nostro parere ed a prendere la nostra decisione in merito. Ebbene, mi sia consentito di dire che è opportuno, questa volta, decidersi veramente, senza altri ulteriori rinvii. Perché, con tutto il rispetto per l'opinione del Ministero di grazia e giustizia sulla opportunità di addivenire alla riforma dell'articolo 582 in sede di esame del progetto di riforma integrale del Codice penale, bisogna convenire che non si può attendere ulteriormente.

Ciò premesso, vorrei fare una prima considerazione. Essa concerne le aggravanti. È chiaro che vi sono due trattamenti diversi. Per le aggravanti che riguardano il rapporto di parentela fra parte lesa e l'imputato, quella più grave, se così si può dire, è indubbiamente costituita da quanto previsto al n. 2 dell'articolo 576 del Codice penale, ed al n. 1 dell'articolo 577, sempre del Codice penale, che contempla l'ergastolo per il parricidio. La pena prevista per l'omicidio, come è noto, varia invece, dai ventiquattro ai trenta anni. Penso che sia bene tenere presente tutto ciò allo scopo di compiere veramente un passo avanti nella materia. La dignità e la sicurezza dell'uomo ha sempre per base la sua tutela e la sua difesa nella famiglia; è vero che oggi, da varie parti, si denuncia un decadimento di fatto di questo istituto e che, per pretese o vere modificazioni del costume si afferma, anche in Parlamento, l'esigenza di revisionare i rapporti familiari, ma è pur sempre vero che la famiglia oggi continua ad essere un'entità efficiente, pienamente valida nelle sue funzioni naturali e sociali. Non è opportuno, quindi, perseguire l'intento di adeguare il concetto della famiglia a quello nuovo di una società non ancora stabilizzata nelle sue nuove o rinnovate componenti, porre mano a modificazioni sostanziali dell'istituto familiare, ad ai presidi posti a sua difesa, quali le norme che reprimono i fatti delittuosi che nell'interno di essa possono verificarsi.

Tuttavia, mettendo in rilievo la particolare gravità dei reati commessi a danno degli ascen-

denti e dei discendenti, in relazione agli stessi reati commessi a danno degli altri parenti ed affini, o del coniuge, mi è parso opportuno osservare che lo stretto vincolo di sangue fra parenti in linea retta, postula, per un maggior rispetto fra gli stessi, una più rigida tutela penale. La lite fra ascendente e discendente è sempre dimostrazione di grave frattura, a volte favorita da elementi della stessa famiglia che diventano attori di dissidi e di disordini, ma le lesioni anche lievi, sono sempre frutto di eccessi che la frattura consolidano e rendono irrimediabile. E qui vorrei fare un patetico appello a quanti di noi sono padri o nonni, e che, pertanto, possono meglio capire la verità di quanto sto affermando, quanto, cioè, sia irrimediabile per una famiglia la iattura di un fatto che, in modo volontario, anche se lieve, ponga fra genitori e figli o nipoti una sofferenza per percosse e lesioni, le quali, prima ancora del corpo ferirebbero il vincolo del sangue e forse lo reciderebbero addirittura nonostante la naturale capacità di perdonare ai propri figli, o di ricevere da essi perdono, insita nella natura umana. Se dunque siamo convinti che la norma penale abbia ancora e sempre funzione preventiva per la commissione dei reati, dobbiamo anche convincerci ampiamente che, nell'esame delle proposte di legge questo criterio non deve essere abbandonato.

Passando ora all'esame di dette proposte di legge, debbo dire che esse sono diversamente formulate. La proposta di legge Sforza ed altri tende ad eliminare tutte le aggravanti, ed è, quindi, la più ampia in fatto di modificazione dell'articolo 582 del Codice penale. La proposta di legge Preziosi e Foschini tende a mantenere l'aggravante di cui al numero 1° e all'ultima parte dell'articolo 577 del Codice penale, anche perché detta aggravante è concepita per un fatto ancora più grave della semplice lesione. Infine la proposta di legge Breganze e Riccio si mantiene sostanzialmente nei termini delle modificazioni previste dal progetto di riforma del Codice penale.

Per concludere, pertanto, mentre mi riservo di tornare sulle considerazioni fatte, propongo alla Commissione di adottare come testo base per la discussione la proposta di legge Breganze e Riccio, n. 352, sostituendo però nell'ultimo comma dell'articolo unico le parole « quella indicata nell'ultimo comma dell'articolo 577 », con le altre « quella indicata nell'ultima parte dell'articolo 577 del Codice penale ».

PRESIDENTE. Non ho bisogno di far rilevare come il tema, apparentemente minuto,

localizzato e centralizzato sul piano psicologico e morale, sia molto delicato. Possono esservi legate, ad esempio, certe aspettative delle famiglie perché tante ferite non siano del tutto insanabili. Personalmente, penso che, in tema di modifiche al Codice penale, occorra procedere con una certa prudenza, onde evitare in questo momento delle sovrapposizioni. È noto, infatti, come il Parlamento sarà chiamato a brevissima scadenza ad esaminare il progetto di riforma del Codice penale elaborato dal Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia non è detto che alcuni problemi di particolare urgenza non debbano essere affrontati subito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SFORZA: Se qualche dubbio fosse stato ancora in me circa l'opportunità della riforma prevista nella proposta di legge da me presentata, che, peraltro, penso si inquadri nel nostro ordinamento giudiziario senza intaccarne i punti fondamentali, e che, perciò potrebbe benissimo essere approvata proprio in vista della riforma del Codice penale, ebbene, questo dubbio sarebbe senz'altro caduto, venerdì della settimana scorsa, di fronte a quanto ebbe a dire il Procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni di Bari nella sua requisitoria in una causa contro un ragazzo imputato di lesioni alla propria mamma, la quale, nelle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale, aveva dichiarato che non era stato il figlio a procurarle le lesioni ma che se le era procurate accidentalmente. Il Procuratore della Repubblica ha dovuto osservare, certo per l'ennesima volta: « Noi magistrati ci troviamo di fronte a questa alternativa: o credere a ciò che sappiamo non essere vero e che è frutto soltanto dell'immenso affetto materno, oppure condannare, senza nemmeno poter concedere il perdono giudiziale, e quindi la possibilità di una riabilitazione ». E concluse, in maniera certo non ortodossa dal punto di vista giuridico, chiedendo la condanna dell'imputato per il reato di lesione colposa, onde consentire all'imputato stesso di beneficiare del perdono giudiziale. Ciò che fu fatto dal Tribunale dei minorenni.

Ecco quindi una dimostrazione pratica di come la riforma contenuta nella mia proposta di legge sia opportuna. D'altra parte, tenendo conto della questione della pena come effetto intimidatorio, e quindi preventivo, rispetto al reato, penso che è veramente pietoso, e triste, il dover ricorrere alla minaccia concreta di questa per impedire che la mano, diciamo così, sacrilega di un figlio si levi contro il proprio genitore.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

È questo, a mio parere, che bisogna cercare di eliminare. Del resto, penso che nella pratica della vita siano rare le eccezioni in cui si arrivi ad infrangere un dovere la cui realtà e giustificazione risiede soprattutto nel vincolo del sangue. Comunque, a parte ogni considerazione, noi dobbiamo farci guidare da questo concetto: il genitore deve avere la possibilità di perdonare ai propri figli; prima, ancora, che intervenga il giudice estraneo, deve essere data al genitore la facoltà del perdono, tanto più che spesso si può trattare di atti o gesti che scaturiscono da momentanei perturbamenti dell'animo e non piuttosto da vera e propria natura prava.

Per questo, pregherei l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi, ed il rappresentante del Governo, di accogliere ed approvare la proposta di legge da me presentata, la quale tende ad apportare all'articolo 582 del Codice penale una modifica che la quotidiana pratica giudiziaria ha dimostrato essere assolutamente inderogabile.

PREZIOSI OLINDO. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il relatore, onorevole Andreucci, e vorrei pregare il rappresentante del Governo di considerare che la necessità di modificare l'articolo 582 del Codice penale fu ravvisata già cinque anni addietro, allorché fu presentato al Senato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari, fondamentalmente analogo alle tre proposte di legge sottoposte oggi all'esame della nostra Commissione. Il provvedimento fu allora esaminato dalla Commissione Giustizia del Senato, la quale, infine, si espresse per il rinvio della modifica proposta all'avvento della riforma generale del Codice, la cui elaborazione poteva ormai considerarsi completata. Purtroppo, però, i cinque anni ormai trascorsi hanno deluso la fiducia non soltanto del promotore del progetto di riforma presentato a suo tempo, ma anche di tutti coloro che aspettano la riforma generale stessa. Pertanto, proprio per lo stato di grave e profonda delusione che si è andato creando, insisto nel pregare il rappresentante del Governo di accogliere la modifica proposta, in attesa dell'esame del progetto organico di riforma del Codice penale.

Meno casi gravissimi, un codice non va modificato per singoli articoli ma bensì nel suo insieme, dopo maturo studio; questo studio era in corso e meritava di essere completato e concluso nella scorsa legislatura; il Governo chiese allora un rinvio della riforma dell'articolo 582 del Codice penale sino alla riforma del codice, rinvio che fu concesso.

Cinque anni sono più che sufficienti perché non si possa ripetere questa pregiudiziale anche se il Governo ci informa che è già stata depositata la relazione della Commissione per la riforma del Codice penale, perché tutto ciò non significa che siamo all'ultima fase di questa riforma; forse siamo appena all'inizio di una fase concreta, ma, purtroppo, l'iter legislativo sarà abbastanza lungo.

Rinviare potrebbe significare, pure far passare altri 5 anni.

Dobbiamo, però, tener presente la motivazione del rinvio, fatta nel 1954. Essa diceva: « meno casi gravissimi occorre rinviare » si tratta di vedere se quello che viene ora da noi proposto, è un caso gravissimo.

I motivi della urgenza e della necessità sono stati già elencati ma la prova della necessità e della urgenza di questa riforma è data dalla presentazione di tre proposte di legge.

Io rivendico, con tutta modestia, la primogenitura della proposta; bisogna dare atto, però, che ormai sono tutti i settori della Camera che interpretano il desiderio, la volontà e le aspirazioni del paese di vedere disciplinato legislativamente la materia ed allora, di fronte a questo, possiamo dire che vi è un elemento concreto che sta a determinare la necessità e l'urgenza del provvedimento.

Vorrei ancora aggiungere che l'aver assegnato questa proposta di legge alla nostra Commissione in sede legislativa, è un riconoscimento ufficiale della sua urgenza.

Vorrei pertanto pregare l'onorevole rappresentante del Governo di rendersi interprete di questa esigenza che non è individuale ma collettiva e vorrei pregarlo di non insistere in questo rinvio e di voler affrontare il problema che può essere risolto.

Vi sono oltre alla mia proposta di legge, quella dell'onorevole Sforza, che è più lata; e quella dell'onorevole Breganze che propone un'altra formulazione che non posso approvare.

Quale è il problema? Siamo tutti d'accordo che le ragioni che determinarono la riforma nel 1930, cioè rendere perseguibili di ufficio i reati di lesione guaribili in giorni 10 sono completamente decadute e che l'esperienza è fallita.

Sarà opportuno ricordare che detta riforma si riferiva al precedente articolo 372 del codice revocato che stabiliva precisamente questo principio: trattandosi di lesioni lievi fino a 10 giorni si può procedere soltanto a querela di parte. La Commissione per la riforma del Codice riaffermava il principio che bisognava anche subordinare la procedibilità per questi

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

reati, alla querela di parte in quanto ciò doveva servire ad eliminare già un maggior numero di processi, anche perché, molte volte, il processo sorgeva per episodi irrilevanti, per una piccola escoriazione o incidenti simili e per non esasperare odi e rancori. Appartò, però, una grave limitazione: quelle che si riferiva al vincolo di parentela oltre alle altre circostanze previste.

Si diceva, allora, che ciò serviva a rinsaldare l'organismo fondamentale che è il pilastro del nostro ordinamento giuridico e sociale ma, purtroppo, nella pratica, e nella lunga esperienza giudiziaria, si è visto un fallimento completo.

Le ragioni di tale fallimento sono già state esposte e non voglio ripeterle anche perché desidero arrivare con la maggiore rapidità alla conclusione; basterebbe però, accennare soltanto al fatto che non si dà la possibilità della riconciliazione, senza tener conto che il perdono è una vera espressione cristiana oltreché umana.

Perché non si rende possibile la riconciliazione su un episodio che provvisoriamente e temporaneamente, ha turbato in maniera fors'anche profonda quel vincolo di parentela e di sangue?

Quando diciamo che questo delitto è perseguibile a querela di parte, non diciamo che può rimanere impunito; può essere punito ma sarà precisamente il parente a ritenere se sia opportuno o meno presentare una querela che renda punibile quel reato. Nel momento d'ira, presenterà la querela ma poi, subentrata la riflessione, ci si preoccuperà anche delle conseguenze e tutto ciò indurrà alla riconciliazione che potrà aversi solo con una remissione di querela.

Ecco l'aspetto importante perché non soltanto esime da pena ma rende, ripeto, la possibilità di una riconciliazione, se, purtroppo, la querela è stata presentata.

Ora, il dissenso fra la mia proposta di legge e le altre due, si riferisce alla maggiore o minore larghezza di questa esclusione.

L'onorevole Sforza adotta una tesi ampia che mi permetto di non accettare perché egli, non solo si preoccupa dei vincoli di parentela, ma esclude le circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585.

La proposta dell'onorevole Breganze, invece, vorrebbe limitare la questione soltanto all'ultima parte, esattamente.

La correzione dell'onorevole Andreucci basava l'accettazione della sua proposta su due considerazioni: anzitutto ha fatto un'analisi degli articoli 576 e 575 e poi ha espresso

la sua opinione diffondendosi sul vincolo di sangue fra ascendenti e discendenti che verrebbe profondamente turbato per cui sarebbe necessaria un'azione preventiva.

Ora, sulla prima osservazione, onorevole presidente, mi permetto di rilevare che le pene che il legislatore ha stabilito, sono diverse; per il reato di omicidio è esatto quello che dice l'onorevole Andreucci, cioè che l'omicidio commesso da un ascendente a danno di un discendente è punito nella forma più grave ma per il reato di lesioni tra prossimi congiunti non c'è una differenza di pena. L'articolo 577 prevede la lesione a danno del discendente o dell'ascendente e la lesione in danno del coniuge e per tutte le lesioni aggravate da questa circostanza soggettiva del rapporto di parentela vi è lo stesso aumento di pena, fino ad un terzo.

Sulla seconda osservazione dell'onorevole Andreucci io preferisco la formula proposta dall'onorevole Breganze perché ritengo che un litigio violento tra ascendenti e discendenti stia a dimostrare la particolare violenza o la tendenza di un membro della famiglia nel non tener conto di questo rapporto e di questo vincolo di sangue, cosicché, una volta avvenuta questa manifestazione, è avvenuto l'irreparabile.

Mi permetto pertanto di dissentire. Credo sia più necessario, invece, cominciare proprio da ascendente a discendente.

Noi ci preoccupiamo di studiare il mezzo migliore per rinsaldare l'unità familiare e per evitare il dissolvimento e le fratture ma queste possono avvenire per degli episodi banali, per manifestazioni quasi incoscienti. Basterebbe, vorrei dire, che il padre nell'esercizio di un dovere quale l'educazione, in un momento di ira dia uno schiaffo al proprio figlio producendogli un'escoriazione, o una contusione perché vi fosse un turbamento di principi naturali ed umani?

In questo modo avrete già creato la frattura, sull'unità familiare — a parte l'innegabile disagio del magistrato — ed allora si sono escogitate una quantità di cavilli in ordine alla natura del reato, alla nozione della lesione, e si è detto che la lesione non era tale se era una escoriazione o una ecchimosi, violando, però, in tal modo, la legge.

Onorevole Spallino, noi che praticiamo la professione forense siamo veramente testimoni di questa continua tragedia, di questo disagio non soltanto del magistrato che va alla ricerca di un espediente per dare un suggello alla riconciliazione delle parti sapendo la condanna sarebbe un triste ricordo ed un solco incolmabile che verrebbe scavato, ma anche

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

delle parti perché, quando è avvenuta la riconciliazione, ma il referto del sanitario è presentato alle autorità, si procede di ufficio, aggravando la posizione della parte.

Rivolgo una preghiera particolare all'onorevole Breganze perché esamini questa possibilità.

L'esperimento fatto con il codice penale del 1930 è fallito. Non si possono escludere quegli ascendenti e discendenti che sono gli elementi base dell'organismo familiare, e che sono anche il pilastro fondamentale della società.

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di riflettere su queste modeste considerazioni e venire incontro ai nostri desideri perché questa proposta di legge possa venire approvata.

Debbo accennare anche ad un altro caso; si vedrà in sede di coordinamento se debba essere estesa anche questa tesi al rapporto di affiliazione che non era previsto nella mia proposta di riforma dell'articolo 582 del Codice penale perché il Codice civile lo ha introdotto soltanto nel 1942.

BREGANZE. Non posso se non riaffermare anche in questa sede, l'opportunità che, realmente, alle riforme del Codice, si proceda con speciale cautela perché soltanto il sistema consente che si possano vedere le cose coordinate sotto il profilo umano e giuridico.

Anche io, ogni qual volta ha visto proposte determinanti modifiche o varianti, ho creduto doveroso di pensarci a lungo. Tuttavia, in questo caso, non posso se non accedere a quanto espresso dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e che hanno avanzato proposte simili alle mie. Ritengo che oggettivamente esistano casi che meritano un anticipato esame.

Anche il Ministro Gonella nelle sue repliche, durante la discussione dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ha ammesso che proprio l'articolo in discussione è uno di quelli sui quali è opportuno addivenire ad una riforma e penso che l'onorevole rappresentante del Governo, accederà a quanto è stato detto da coloro che mi hanno preceduto e che, con tanto calore, hanno sostenuto le loro tesi.

Nel redigere poi la proposta, che è stata anche onorata dall'autorevole firma del collega Riccio, ho ritenuto opportuno ricordare le ragioni addotte dal senatore Salari che, nel corso della passata legislatura, presentò uno specifico disegno di legge.

Nella proposta da me avanzata, mi sono attenuto a quanto lo schema ministeriale aveva

adottato anche perché ricordo che, quando il Ministro Moro ci aveva inviato lo schema di modifica al Codice penale era rimasto colpito dall'osservazione fatta sull'argomento. Ho pensato che dinanzi alle remore, comprensibili, da parte del Governo, proprio per un concetto di sistematica, l'accedere alla formula del progetto governativo ne avrebbe facilitato l'approvazione; non si faceva da parte nostra, che effettuare uno stralcio di quello che poi, credo, sarà facilmente approvato.

Vi era, quindi, questa ragione di opportunità pratica per la traduzione in realtà legislativa di una modifica del codice la cui opportunità tutti condividevamo.

Vi è poi, un secondo motivo: in definitiva il caso più comune che anche nella sede processuale si presenta più di frequente e che dimostra la opportunità di questa modifica, non è soltanto il verificarsi di lesioni tra genitori e figli; è il rapporto coniugale, quello dei figli essendo un caso ben più limitato.

Chi ha un poco di esperienza di diritto penale, sa appunto che è proprio nei rapporti di coniugi che si verifica con maggiore intensità questa situazione per cui mi pare che, limitando nell'aspetto da me indicato la modifica, si venga incontro alle esigenze processuali.

Vi è poi la terza ragione. Indubbiamente i rapporti di parentela di primo grado, esigono maggiore tutela per la maggiore gravità, anche morale, che l'offesa può portare. Confesso, quindi che, pur apprezzando i rilievi mossi dai colleghi, credo di dover insistere nell'accoglimento della proposta da me formulata.

Tuttavia, poiché, pur non pensando che la modifica del codice penale sia cosa molto prossima, ho la ferma fiducia che questa presentazione del codice modificato avvenga a non lunga scadenza: ritengo perciò che in questa sede si potrà avere la maggior comprensione per procedere alla riforma profonda di molti istituti.

Con questa valvola aperta che l'iniziativa parlamentare consente di attuare quando il progetto di riforma verrà presentato, io credo di poter contenere la mia proposta nei limiti indicati.

Vorrei fare un'altra osservazione. Quando ho presentato la presente proposta di legge, mi è stato detto da colleghi parlamentari e non parlamentari di fare attenzione per non correre il rischio di privare di tutela quei rapporti che dalla attuale disciplina sono tutelati, senonché ho rilevato che la tutela non viene a mancare perché permane la possibilità di querela per molti casi. Per il caso di abuso

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

dei mezzi di correzione, la legge già appronta i mezzi di difesa che consentono al potere giudiziario di emanare le opportune sanzioni a difesa dell'istituto familiare.

Con la modifica proposta noi non priviamo la famiglia di quelle fondamentali garanzie che sarebbe invece nostra colpa eliminare. Concludendo dirò che l'attuale modifica del Codice penale si deve limitare a correggere due errori.

Il primo è quello che porta una macchinosa di richiami risultante dal combinato disposto dagli articoli 582, 576, 577 e 585 che richiede una enorme fatica di comprensione. Bisogna che le cose siano dette in modo chiaro. Bisogna poi cercare, in quella sede, di concepire il reato di lesione come qualcosa di rispondente alla realtà medica per cui non avvenga che la minima alterazione non patologica ma esteriore dei tessuti porti a conseguenze veramente tragiche. È vero che il progetto di riforma del codice penale prevede pure le lesioni preterintenzionali, riempiendo una lacuna; tuttavia credo che, se si avrà una definizione di lesioni più chiara, sarà stata fatta opera veramente meritoria, si potranno superare delle lacune e venire incontro a mille altri casi che la vita giudiziaria ci indica.

Con queste considerazioni, pur attendendo le ulteriori osservazioni che i colleghi intendono fare, propongo che la modifica proposta dal relatore Andreucci venga accolta.

PREZIOSI OLINDO. Vorrei chiarire il mio pensiero circa la proposta di legge Sforza: essa lascia imprecisato e indeterminato il grado di parentela cui si debbono riferire le lesioni.

SFORZA. Presenterò un emendamento.

PREZIOSI OLINDO. L'ultima parte dell'articolo 457 prevede la affinità, e specifica le lesioni in danno del coniuge, del fratello o della sorella. Desidero conoscere a quale grado di parentela si arriva quando si usa l'espressione « grado di parentela ».

MARICONDA. La presente discussione non mi sembra molto proficua ove si tenga conto sia che è questa l'ultima seduta della commissione sia la delicatezza del tema.

Anche in relazione alle osservazioni espresse dall'onorevole Relatore e tenendo conto delle difformità sostanziali esistenti, ritengo che non potremmo esaurire neppure la discussione generale e, dopo una vacanza di due mesi, dovremmo riprenderla da capo. La discussione che avrebbe luogo oggi sarebbe, quindi, del tutto inutile. Sarei, pertanto, favorevole a rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Proporrei di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo. Ritengo che potremmo, in questa materia pur avendo ciascuno delle perplessità riuscire a realizzare un comune convincimento. Dopo aver sentito la parola del Rappresentante del governo potremmo esaminare l'opportunità di rinviare la discussione.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Malgrado le cortesie richieste dell'onorevole Preziosi, debbo confermare in linea di principio l'opposizione del Governo a procedere a modificazioni di singole parti del Codice penale, mentre desidero assicurare, nel contempo, gli onorevoli colleghi che la presentazione al Parlamento del progetto di riforma di Codice penale elaborato dall'apposita Commissione è imminente. Anzi, posso dare addirittura assicurazione formale che, prima forse, della sospensione estiva dei lavori parlamentari, il Ministro Gonella presenterà al Parlamento, per l'esame, il testo del nuovo Codice. Ecco quindi il perché dell'opposizione in linea pregiudiziale, da parte del Governo, all'esame di progetti di riforme parziali.

Tuttavia, se la Commissione ritenesse di dover procedere ugualmente all'esame delle tre proposte di legge, nn. 291, 352 e 658, allora il Governo, al fine di accelerare il lavoro, proporrebbe un suo testo sostitutivo, peraltro assai simile alla proposta di legge Breganze e Riccio.

Perché mai il Governo propone tale testo? Perché, mentre è convinto che la procedibilità a querela di parte nel caso di lesioni a congiunto sia opportuna, per quanto riguarda, invece, una lesione fra discendente e ascendente, il Governo pensa che si debba procedere con estrema severità. E ciò per evitare, sempre a parere del Governo, che sia arrecata grave turbativa all'ordine familiare e per indurre ad una maggiore unione e ad essere meno pronti alla violenza.

Queste le osservazioni. Per il resto, il Governo si rimette al parere illuminato e autorevolissimo della Commissione.

DEGLI OCCHI. Pur essendo piuttosto scettico sulla presentazione e sulla discussione a brevissima scadenza del progetto governativo di riforma del Codice penale, ritengo opportuno rinviare la discussione delle tre proposte di legge. Ormai tutti i procedimenti definiti o sorti fino al 23 ottobre 1958 sono stati liquidati dalla amnistia e, d'altra parte, ho delle gravi perplessità in merito alla questione sulla quale stiamo discutendo. Si tratta a mio avviso di un problema delicatissimo,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1959

da affrontarsi e risolversi con un testo ben meditato. Tuttavia, nel caso si dovesse arrivare al voto, debbo dire che mi dichiarerei favorevole alla proposta di legge Breganze. Ripeto comunque, che dobbiamo andare molto cauti: potrebbero sempre determinarsi dei casi di estrema gravità ed anche fra coniugi potrebbe esservi la rimessione di querela. Inoltre, spero sia ben chiaro che, se i rapporti fra i coniugi possono essere considerati in modo eccezionalmente liberale, non altrettanto può essere fatto per quanto riguarda i rapporti fra ascendente e discendente, soprattutto nell'interesse stesso dell'ascendente. A tal proposito, non mi sembrerà mai abbastanza il richiamarsi al comandamento che dice « onora tuo padre e tua madre », e non già « onora tuo figlio e tua figlia »!

AMADEI. Se il Governo, fra una quindicina di giorni o al massimo entro un mese, sottoponesse effettivamente all'esame del Parlamento il progetto di riforma del Codice penale, il rinvio della discussione delle tre proposte di legge sarebbe veramente opportuno.

DANTE. Anche io sono favorevole ad un rinvio puro e semplice della discussione.

Se mi è consentito, però, di esprimere il mio parere in merito ai provvedimenti in esame, debbo dire che condivido le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo, onorevole Spallino, e le comprendo. Bisogna andare veramente cauti con queste modifiche a singhiozzo. D'altra parte, introducendo nel Codice, con provvedimenti isolati, delle riforme aventi carattere di urgenza, l'urgenza stessa di modificare il Codice nel suo complesso viene a cessare.

Sono pertanto favorevole al rinvio della discussione augurandomi però che essa costituisca uno stimolo per il Governo, anche se esso non ne ha bisogno, a presentare il Parlamento entro brevissimo tempo il progetto di riforma del Codice penale.

PREZIOSI OLINDO. Non comprendo la ragione di questa richiesta di rinvio alla quale ha aderito l'onorevole Amadei. Tale proposta non ha, a mio parere, ragion d'essere, perché, o si accetta la tesi del Governo di rinviare la questione alla riforma del Codice penale e allora si è presa una deliberazione concreta, o si procede nell'esame del provvedimento; il rimandare, invece la discussione di questa proposta che si trascina già da tanto tempo, non ha senso.

Abbiamo sentito il Governo, attraverso la parola dell'onorevole Spallino, mantenere la pregiudiziale proponendo però una soluzione in linea subordinata.

Vorrei dare il buon esempio; la proposta di legge da me avanzata differisce dalla proposta Breganze soltanto per quanto riguarda le lesioni fra padre e figlio; sono disposto a rinviare l'esame di tale questione alla riforma del Codice penale purché, intanto, si cominci a fare qualcosa. Questo anche per un'altra ragione: credo che il progetto di riforma sarà tra breve presentato al Parlamento, però essa è la prima pietra di un edificio per completare il quale occorrerà del tempo. Almeno due anni, ritengo. Non dobbiamo nasconderci che si tratta di un lavoro molto serio e concreto.

Con questa riserva aderisco alla proposta Breganze.

PRESIDENTE. Mi compiaccio per le dichiarazioni del Governo circa la presentazione dell'attesa riforma del codice ma tutti sappiamo quale sia la complessità di lavoro che si presenterà a noi. Si tratta, per quanto riguarda la materia in discussione, di un caso veramente degno di esame. Propongo, dato che non è assolutamente possibile portare il provvedimento in aula, dato anche che si tratta di un argomento delicatissimo che impone meditazione di demandarne l'esame ad un Comitato ristretto che predisponga un testo unificato dei progetti in esame da sottoporre alla Commissione. Tale Comitato potrà riferire alla Commissione nella prossima riunione e, se ciò non sarà possibile, in questa sessione subito dopo le ferie estive.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Andreucci, i deputati Sforza, Breganze, Preziosi. Io stesso ne presiederò i lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
